UNIVERSITÀ DI TRENTO

DIPARTIMENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech
The Law and Technology Research Group

Diritto d'autore e arte

Lezione 13 – I diritti morali nelle arti visive

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Giulia Dore

L’ordine del ragionamento

1. Alcune premesse
2. Un caso e un problema
3. I diritti morali nelle arti visive: approfondimento
4. Una possibile soluzione del caso/problema
5. Diritto comparato: USA
6. Riflessioni a margine

1. Alcune premesse

- Specificità diritto d'autore e arti visive

- **Questioni aperte**:

  - Esiste una definizione (legale) di arte?
  - Il diritto (formale) può disciplinare l'arte?
  - La dicotomia *corpus mechanicum/mysticum* è accentuata?
  - Il ruolo della tecnologia cambia rispetto ad altre tipologie di opera?
  - In caso di controversia, il ruolo del giudice e dell'esperto varia?

1. Arte e diritto

- Il diritto d'autore non può anticipare l'arte:
  - «L'arte è infinita come il suo oggetto» (Trib. Napoli 21 maggio 1906)

- Pluralità posizioni giuridiche e conflitti tra norme formale e informali
- Maggiore complessità nell'arte contemporanea
- Maggiore complessità nell'arte «tecnologica»

L'Oiseau dans l'espace, 1932–40 Ottone lucidato, h. 151,7 cm, Coll. Peggy Guggenheim, Venezia

1. Arte secondo il diritto

- Un precedente storico (USA)

  Brancusi v. United States, 54 Treas. Dec. 428 (1928)

- L'opera di C. Brancusi «Uccello nello spazio» fu giudicata dalla dogana statunitense un utensile da cucina o ospedale, non un'opera d'arte, quindi da tassare, ma la US Customs Court decise a favore dell'artista

- [although not truly resembling a bird, it is] beautiful and symmetrical in outline [and] nevertheless pleasing to look at and highly ornamental

- Norme applicabili: Tariff Act 1922, §1704

2. Il Caso

- Ingegnere realizza il progetto preliminare per la realizzazione di un porto turistico
- Il progetto veniva rielaborato ed inglobato in un progetto definitivo a firma di un altro professionista (architetto) omettendo di citare il primo autore
- L'autore del progetto preliminare cita in giudizio la società costruttrice lamentando in particolare la lesione del suo diritto morale di paternità

2. Il Problema

- Ammettendo che il progetto preliminare sia frutto di una elaborazione personale dell'autore quindi astrattamente tutelabile , la sua integrale elaborazione e trasfusione nel progetto definitivo consente di ometterne la paternità (la quale conserverebbe unicamente solo una valenza storica)?

2. I diritti morali nelle arti visive

- Alcuni **punti fermi**:

  - Il diritto d'autore protegge l'espressione, non la mera idea
  - Come per altre tipi di opere, l'opera d'arte protetta se creativa, originale
  - Processo creativo soggetto ad evoluzione sociale e tecnologica
  - No pura fantasia creatrice, sì creativa organizzazione o composizione di elementi noti se frutto di lavoro personale

2. I diritti morali nelle arti visive

- Tutelano la sfera personale dell'autore

  - Diritto di inedito
  - Diritto di paternità
  - Diritto di integrità
  - Diritto al ritiro dell'opera dal commercio (c.d. diritto di pentimento)

2. Il diritto di integrità

- Facoltà dell'autore di opporsi a modifiche o deformazioni che pregiudichino il suo onore e reputazione (art. 20 L.A.)

- Inclusa qualsiasi forma di comunicazione

- Pregiudizio anche potenziale e derivante da modifiche migliorative che però si ripercuotono negativamente sulla sfera personale (Santoro)

- Alcuni limiti: no opposizione a modifiche su opere architettoniche se necessarie in fase di realizzazione dell'opera e se di carattere oggettivo; no se modifiche conosciute o accettate (art. 22 L.A.)

2. Il diritto di pentimento

- Diritto di pentimento, «personalissimo» (enfasi su stretto legame opera/autore, a tutela della sua reputazione), si esaurisce con morte autore (Artt.142 e 143 L.A. e 2582 c.c.)
- Necessarie gravi ragioni morali per attivarlo, non economiche (es. modificare o correggere errori, non per capriccio, da provare
- Controverso per opere in esemplare unico e opere esposte
- Al cessionario spetta un indennizzo!
- Poche controversie (T. Torino 23 marzo 2006; T. Milano 27 gennaio 1975)

2. Tutela delle opere di architettura

- Al pari di altre opere dell'ingegno, creatività ravvisabile non solo nei singoli elementi che compongono l'opera, ma anche nella scelta e organizzazione degli stessi

- Tesi maggioritaria: se costituenti un risultato non imposto dal problema tecnico-funzionale che l'autore intende risolvere

- Tesi minoritaria: se aventi un valore estetico ulteriore alla funzione utilitaria

2. (segue)

- Progetto preliminare (profili iniziali ma significativi)
- Definitivo (con tutti gli elementi per la sua realizzazione)
- Esecutivo (che definisce compiutamente i particolari)

- Idee progettuali eventualmente protette come segni distintivi, invenzioni, design

- Soluzioni originali di un problema tecnico protette ex art. 99 LA o mediante brevetto o modello di utilità

4. Possibile soluzione Caso/Problema: Cass. civ. [ord.], 11 giugno 2018, n. 15158

In tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi

4. Cass. civ. [ord.], 11 giugno 2018, n. 15158

- 1.8. Pertanto questo Collegio ritiene che abbia particolare rilievo scrutinare la questione della tutela del diritto al riconoscimento della **paternità** dell'opera, ove si ravvisi il carattere creativo del progetto preliminare, in quanto dotato di **originalità** e di novità oggettiva, frutto di elaborazione personale dell'autore.
- 1.9. La L. n. 633 del 1941 (diritto di autore) tutela all'articolo 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, così riconoscendo **autonoma rilevanza** sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere) e, all'articolo 6, stabilisce che "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

4. Cass. civ. [ord.], 11 giugno 2018, n. 15158

- La deroga ex art. 20 co.2 LA (modificazioni necessarie nel corso della realizzazione) si riferisce al diritto di integrità, non al diritto di paternità
- L'evoluzione progettuale funzionale alla realizzazione dell'opera architettonica non pregiudica il diritto di rivendicare la paternità ... ove [tantopiù se] il progetto preliminare continui ad essere autonomamente utilizzato, anche a fini espositivi
- La progettazione può essere «preliminare», «definitiva» ed «esecutiva» e ciascuna fase, pur funzionalmente collegata, conserva la propria autonomia

5. Diritto comparato: USA

- «Works of visual art» protetti ex Visual Artists Rights Act (VARA)
  - Pittura, disegno, stampa, scultura, fotografia a scopo espositivo (esemplari unici o limitati) ma con importanti esclusioni (e.g., mappe, «works of hire»)
  - Riconoscimento dei diritti morali di «Attribution» e «Integrity, indipendentemente dai diritti economici (ma a questi legati per termine di durata)
  - Non ammessa la trasferibilità ma solo rinuncia («waiver»)

5. Diritto comparato: USA

- **17 U.S. Code § 101**

A "**work of visual art**" is

(1) a painting, drawing, print, or sculpture, existing in a single copy, in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author, or, in the case of a sculpture, in multiple cast, carved, or fabricated sculptures of 200 or fewer that are consecutively numbered by the author and bear the signature or other identifying mark of the author […]

A work is "**fixed**" in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is "fixed" for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

5. Diritto comparato: USA

- **17 U.S. Code § 106A**

(a) Rights of Attribution and **Integrity**.—Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art—

[…]

(3) subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—

(A) to **prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification** of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and

(B) to prevent any destruction of a **work of recognized stature**, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.

Chapman Kelley, *Wildflower Works* (1984)

5. Diritto comparato: USA

- Caso esemplare:

  Chapman Kelley v. Chicago Park District, (7th Cir. 2011)

  - Installazione «Wildflower Works» (Grant Park) permessa dalla città di Chicago nel 1984, ma successivamente (2004) modificata e fortemente ridotta senza consenso dell'artista
  - Kelley invoca lesione del suo diritto di integrità ai sensi del VARA
  - District Court decide: la creazione di Kelley è assimilabile alla pittura/scultura ma non è originale ed è "site-specific art" che è esclusa dal VARA
  - 7th Circuit ammette il carattere eventualmente originale e l'astratta tutela di opera S/S, ma la ritiene priva di "authorship" (prevalenza di *natural forces*) e "fixation" (*unstable*), quindi non proteggibile

6. Riflessioni a margine

- Quale **tutela** per le installazioni floreali **in Italia**?
- Due esempi
  - «Florilegium» (2020), di Rebecca Louise Law a Parma : 200 mila fiori di installazione poetica che celebra il rapporto tra uomo e natura
  - «Bouquet IX» (2012), di Willem de Rooij a Milano: composizione floreale sferica, con 10 tipi di fiori bianchi, in vaso di ceramica bianca, interpretata dalla fioreria Gigi di Milano
- Giurisprudenza
  - Tribunale di Milano, 23 gennaio 1967 riconosce la proteggibilità di opere di Ikebana (irrilevante la caducità degli elementi che la compongono) ex artt. 1 e 2 n. 4 LA

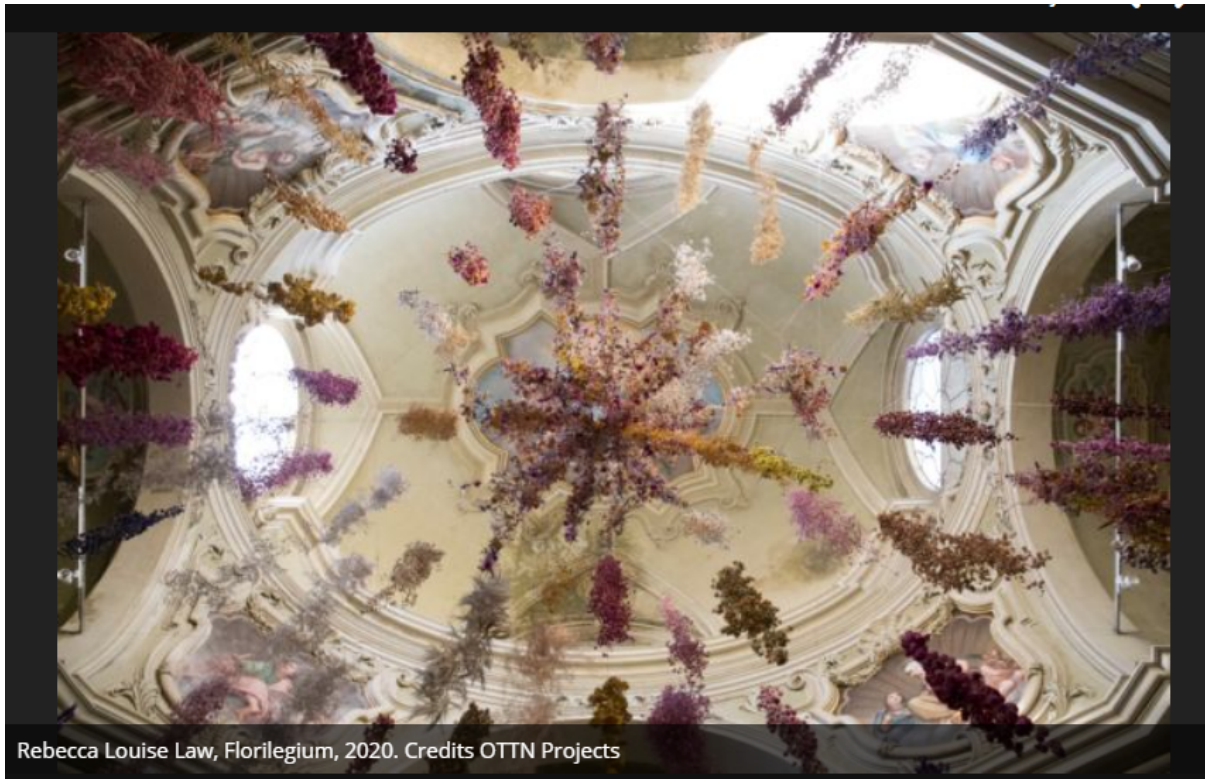

Rebecca Louise Law, Florilegium, 2020. Credits OTTN Projects

Willem de Rooij, Bouquet IX, 2012. Courtesy Galerie Buchholz, Berlino Colonia New York. Photo Szymon Roginski

Copyright

Copyright by Giulia Dore

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633